



dr. F. J. Schönweger
dr. Gottfried Maas
dr. Markus Stocker
dr. Klaus Stocker
dr. H. W. Wickertsheim

Circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria

Manovra di “ferragosto” – aumento aliquota IVA al 21%

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore la cosiddetta manovra di ferragosto, che prevede tra l'altro anche l'aumento dell'aliquota Iva dal 20% al 21%.

Dal **17.09.2011** l'Iva “ordinaria” **passa pertanto al 21%**, mentre rimangono inalterate le aliquote ridotte del 4% (beni di prima necessità, acquisto / costruzione prima casa ...) e del 10% (alberghi, ristoranti, bar, lavori di manutenzione su abitazioni, ...).

Per la corretta applicazione dell'aliquota Iva è fondamentale individuare il giorno in cui si considera effettuata un'operazione ai fini Iva – e cioè l'esigibilità. Ecco i casi più frequenti:

Cessione di beni mobili: il momento dell'esigibilità coincide con il giorno della consegna o della spedizione del bene. Questo principio vale anche nel caso di fatturazione differita. Se pertanto il bene è stato consegnato il 16.9.2011 (con documento di trasporto – ddt) e la fatturazione avviene il 30.09.2011, l'aliquota da indicare in fattura sarà il 20%; se lo stesso bene viene consegnato il 17.9.2011, è da fatturare con Iva al 21%.

Incassi documentati tramite **scontrino o ricevuta:** vale il giorno della vendita del bene.

Prestazioni di servizio: vale il giorno dell'emissione della fattura (che va emessa al più tardi il giorno del pagamento).

Prestazioni di servizi effettuati da **professionisti:** vale il giorno dell'emissione della fattura.

Cessione di **beni immobili:** la stipula dell'atto (notarile).

Acconti: gli acconti valgono come fatture definitive per quanto riguarda l'aliquota. Se il giorno di emissione della fattura d'acconto vige l'aliquota del 20%, questa è definitiva per

tale fattura. La fattura a saldo dovrà poi essere emessa con l'aliquota vigente in tale periodo.

Fatturazione anticipata: è sempre lecito fatturare prestazioni o cessioni di beni in anticipo, cioè prima dell'effettuazione della prestazione. In tal caso la fattura non deve essere rifatta al momento della conclusione dell'affare, e vale l'aliquota indicata nella fattura anticipata.

Affitti, locazioni, leasing: vale il giorno di emissione della fattura.

Cordiali saluti

Merano, settembre 2011

Bosin & Maas & Stocker